



Consiglio Regionale della Campania

Commissione Consiliare Speciale

(per la trasparenza, per il controllo delle attività della Regione e degli enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi)

Prot. n. 1246

Napoli li 17 Giugno 2011

Al Presidente del Consiglio regionale
Al Presidente della Giunta regionale

Ai Sub Commissari ad acta per il
Piano di rientro della sanità
Al Commissario A.O. San Sebastiano
e Sant'Anna di Caserta

e p.c. Ai Componenti della Commissione
Speciale Trasparenza e Controllo
Al dott. Domenico Ovaio

LORO SEDI

Oggetto: trasmissione Determinazione

Si trasmette, in allegato, la determinazione votata all'unanimità dalla scrivente Commissione consiliare speciale nella seduta dello scorso 16 Giugno c.a. ad oggetto:
**Audizione del 28 aprile 2011. A.O. Sant'Anna e S. Sebastiano di Caserta.
Determine aziendali n. 2 e 80 del 2011. Esposto dott. Domenico Ovaio.**
Cordialmente

IL PRESIDENTE
Nicola Caputo

Commissione Trasparenza e Controllo
Telef. 081 7783728-3570 Fax 081 7783872
e-mail: comatti@consiglio.regione.campania.it



*Consiglio Regionale della Campania
Commissione Consiliare Speciale
(per la trasparenza, per il controllo delle attività della Regione e degli enti collegati
e dell'utilizzo di tutti i fondi)*

DETERMINAZIONE
Artt. 3-4 Regolamento della Commissione

OGGETTO: AUDIZIONE del 28 aprile 2011. A.O. Sant'Anna e S. Sebastiano di Caserta. Determine aziendali nn. 2 e 80 del 2011. Esposto dott. Domenico Ovaio

LA COMMISSIONE

AUDITI

il dott. Domenico Ovaio e il Commissario Straordinario dell' Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

PREMESSO

- che, alla luce di quanto emerge dall'esposto presentato alla Commissione dal dott. Domenico Ovaio, quest'ultimo ha ricoperto la carica di Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta a far data dal 21 aprile 2010;
- che il relativo contratto, all'art. 6, stabiliva: *"Ai sensi del comma 6, art. 2, del D.P.C.M. n° 502/1995, modificato ed integrato con il D.P.C.M. n° 319/2011, l'incarico di Direttore amministrativo, di cui al presente contratto, fatta salva la possibilità di riconferma da parte del Direttore generale subentrante, cessa al momento in cui il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta firmatario del presente contratto dovesse cessare dall'incarico"*.
- che il 31 dicembre 2010 è venuto a scadenza l'incarico di Direttore generale del dott. Luigi Annunziata;
- che la Giunta Regionale della Campania non ha, tuttavia, provveduto, entro detta scadenza, alla sostituzione o al rinnovo del dott. Annunziata;
- che ne è scaturita, in applicazione dell'art. 3 del d.l. 293/1994, la *prorogatio* di quest'ultimo per i successivi 45 giorni (fino, dunque, al 14 febbraio 2011);
- che il dott. Annunziata, con determinazioni nn. 2 e 80 del 2011, reputando scaduti gli incarichi di Direttore amministrativo e Direttore sanitario allo scadere di quello di Direttore generale, ha preso atto di tale circostanza, assumendo, addirittura, in un primo momento, *ad interim*, anche tali incarichi (con la determinazione n. 80/2011, la precedente determinazione n. 2/2011 è stata revocata nella sola parte in cui il Direttore generale aveva assunto detti incarichi);



Consiglio Regionale della Campania

RITENUTO

- che, tuttavia, il solo incarico del Direttore sanitario (dott. Pasquale La Cerra) prevedeva espressamente come termine ultimo il 31 dicembre 2010 (senza alcun rinvio dinamico alla durata di quello del Direttore generale);
- che, ciononostante, il dott. La Cerra, con ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha chiesto di fare accertare la sussistenza del suo diritto a proseguire l'incarico di direttore sanitario dell'azienda e, conseguentemente, di esercitare le funzioni di Direttore generale, in ragione della intervenuta scadenza del mandato del dott. Luigi Annunziata alla data del 31 dicembre 2010;
- che il Tribunale ha rigettato la domanda, chiarendo che l'incarico del dott. La Cerra, la cui scadenza era anch'essa espressamente fissata in contratto al 31 dicembre 2010, non poteva considerarsi prorogato in forza dell'art. 22, comma 7, della L.R.C. 32/1994 (*"Il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati"*) proprio in ragione della prevista scadenza alla predetta data; nell'ordinanza, inoltre, si precisa che tale effetto non poteva derivare nemmeno dall'art. 3 del d.l. 293/1994 – ovvero la norma che dispone la *prorogatio* degli organi scaduti – poiché nelle aziende ospedaliere gli unici "organi" sono solo il direttore generale e il collegio sindacale;
- che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha stabilito, tuttavia, che l'art. 22, comma 7, della L.R.C. 32/1994 non può considerarsi in generale abrogato ma che, nello specifico caso del dott. La Cerra – il cui contratto, si ripete, prevedeva espressamente come termine di scadenza il 31 dicembre 2010 – non era utilmente invocabile;

CONSIDERATO

- che, tuttavia, nel caso del dott. Ovaio, il contratto non recava una scadenza fissata al 31 dicembre 2010;
- che dunque, secondo quanto ha chiarito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la suddetta ordinanza, le determinazioni dell'azienda n. 2 e 80 del 2011 sono da considerarsi illegittime nella parte in cui hanno reputato scaduto anche il contratto di Direttore amministrativo;
- che tale posizione, del resto, era stata fatta propria anche dal Sub-Commissario *ad acta* per il Piano di Rientro, dott. Giuseppe Zuccatelli, e dall'A.G.C. 19;

TENUTO CONTO

- che il Commissario Straordinario dell'A.O. Caserta, invitato dal dott. Ovaio a procedere all'annullamento in autotutela delle suddette determinazioni nella parte in cui prendono atto della scadenza del contratto di Direttore amministrativo, ha ritenuto di non poter aderire alla richiesta, sia perché non sarebbe possibile estendere a terzi gli effetti di un provvedimento giurisdizionale; sia perché il ruolo di Commissario Straordinario sarebbe limitato a garantire la continuità amministrativa; sia, infine, perché non sarebbe possibile incidere su questioni che riguardano la frattura di rapporti fiduciari tra il precedente Direttore generale e il Direttore amministrativo;



Consiglio Regionale della Campania

RITENUTO

- di non poter condividere le motivazioni addotte al riguardo dal Commissario Straordinario, in quanto l'annullamento delle suddette determinazioni non si risolverebbe, anzitutto, nell'estensione degli effetti di un provvedimento giurisdizionale, ma solo nella corretta applicazione del panorama normativo dirigente, per come interpretata anche dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ma anche (e soprattutto) dalla Giunta Regionale della Campania e dell'A.G.C. 19, come nei casi delle altre aziende ospedaliere i cui vertici erano in scadenza;
- che, inoltre, proprio per conseguire l'obiettivo di tutela della continuità dell'azione amministrativa aziendale e in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità è necessario rimuovere atti non coerenti con la disciplina che regola ciascuna fattispecie;
- che, infine, l'annullamento in autotutela delle suddette determinazioni *in parte qua* non ha alcuna incidenza sulla presunta frattura del rapporto fiduciario tra Direttore generale e Direttore amministrativo, poiché esse si sono limitate a prendere atto di una sopravvenuta causa di decadenza dall'incarico, in realtà insussistente, legata alla scadenza del mandato di Direttore generale.

INVITA

Il Commissario Straordinario dell'A.O. Caserta a valutare le ragioni che suggeriscono l'adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela, delle determinazioni aziendali nn. 2 e 80 del 2011 nella parte in cui si prende atto della scadenza dell'incarico del Direttore amministrativo, nonché il Presidente della Giunta Regionale della Campania, il Commissario ad acta per il Piano di Rientro, i Subcommissari ad acta per il Piano di Rientro, la Giunta Regionale e l'A.G.C. 19 ad adottare i conseguenziali provvedimenti